ALAC
ALLERTA ANTICORRUZIONE

ALLERTA ANTICORRUZIONE

CONVENZIONE

A.N.AC. – *TRANSPARENCY INTERNATIONAL* ITALIA

Il 25 gennaio 2024 Transparency International Italia e A.N.AC. hanno stipulato una convenzione volta a disporre attività di assistenza e supporto per i whistleblower e diffondere buone pratiche per contrastare il dilagare di contesti lavorativi malsani, affetti da maladministration e connotati da presunte irregolarità o potenziali illeciti.

In conformità alle disposizioni normative contenute nel recente D. Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida predisposte dall'A.N.AC., le quali fungono da raccomandazioni per gli enti pubblici e per gli enti privati rispetto all'adeguamento dei propri sistemi interni agli standard normativi imposti dal legislatore comunitario.

ALAC - Allerta anticorruzione è il servizio di assistenza para-legale per coloro che sono testimoni o vittime di casi di corruzione o altri illeciti contro l'interesse pubblico.

Negli anni si è assistito ad una costante riduzione delle segnalazioni sopraggiunte tramite la piattaforma ALAC e questo ha imposto un'analisi dei risvolti applicativi derivanti dalla trasposizione della Direttiva Europea n.1937/2019 nell'ordinamento giuridico italiano e una rassegna giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in materia di whistleblowing. A ciò è seguita una panoramica sulle vicende verificatesi nella società civile e concluse con l'adozione di provvedimenti favorevoli e sfavorevoli da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In primo luogo è importante sottolineare il ruolo assunto dagli enti del Terzo Settore nel contesto normativo italiano che, in conformità all'art. 18 del Decreto Legislativo n.24/2023, ricoprono ora una funzione importante in ordine alla fruibilità di misure di sostegno per il segnalante, accompagnando il whistleblower nella procedura di segnalazione e offrendogli assistenza e consulenza a titolo gratuito. Attività che Transparency International Italia, con il suo servizio Allerta Anticorruzione, svolge in maniera non istituzionalizzata già dal 2014.

Quanto sopra esplicitato trova conferma negli artt. 1 e 2 della già menzionata Convenzione, rubricati rispettivamente "Obiettivo" e "Aree di cooperazione", i quali enunciano lo scopo e l'attività di collaborazione tra le parti. L'assistenza fornita dall'ente del Terzo Settore può intervenire in una fase antecedente alla segnalazione, quale attività di consulenza preventiva, o, in alternativa, in una fase successiva che si individua a seguito dell'adozione da parte di un ente, pubblico o privato, di misure discriminatorie o ritorsive quale step susseguente alla segnalazione.

CHI SEGNALA?

Il numero di segnalazioni prevenute tramite la piattaforma *ALAC - Allerta anticorruzione* nel corso dell'anno 2023 è di 15 segnalazioni, in calo rispetto a quelle ricevute nel 2022 (22 segnalazioni).

MAPPA DELLE SEGNALAZIONI

REGIONE	N	%
Abruzzo	0	0
Basilicata	0	0
Calabria	1	7
Campania	0	0
Emilia-Romagna	0	0
Friuli-Venezia Giulia	1	7
Lazio	1	7
Liguria	1	7
Lombardia	3	20
Marche	0	0
Molise	0	0
Piemonte	2	12
Puglia	1	7
Sardegna	1	7
Sicilia	1	7
Toscana	0	0
Trentino-Alto Adige	1	7
Umbria	0	0
Valle d'Aosta	0	0
Veneto	0	0
Estero	2	12
Totale	**15**	**100**

Nel corso dell'anno 2023 la regione nella quale si riscontra una percentuale elevata di segnalazioni è la Lombardia (20%), che riconferma il maggior numero di segnalazioni in linea con i dati statistici raccolti nell'anno precedente (41%). Tale regione è seguita dal Piemonte (12%).

Le regioni italiane non menzionate, non disponendo di alcuna segnalazione, non rientrano nell'ambito dell'indagine statistica condotta.

A quanto riportato, tuttavia, si devono aggiungere le regioni afferenti a Stati esteri che registrano una percentuale di segnalazione nella misura pari al 12%.

La provincia che ha ricevuto il maggior numero di segnalazioni è Milano (13%), riconfermandosi, anche in questo caso, conforme ai dati statistici raccolti nell'anno precedente.

0%	15-24 ANNI
5%	25-39 ANNI
20%	40-54 ANNI
5%	+55 ANNI
73%	N.C.

Su un campione statistico di 15 segnalazioni, 7 segnalanti hanno deciso di non rivelare la propria età anagrafica (47%); dati che appaiono in linea a quelli dell'anno precedente ove si registra una percentuale elevata di segnalazioni che non dispone di detto dato (73%).

Gran parte delle segnalazioni provengono da soggetti la cui età risulta essere superiore ai 55 anni (33%), seguiti da coloro che hanno un'età compresa tra i 40 e i 54 anni (20%).

Non si registrano segnalazioni effettuate da parte di soggetti che hanno un'età inferiore a quelle riportate.

Ciò induce a supporre che l'età adulta dei soggetti segnalanti connota un elevato tasso di maturità – presumibilmente correlato all'esperienza lavorativa – che consente di distinguere una mera irregolarità amministrativa da un presunto o potenziale illecito.

Queste considerazioni permettono di riconoscere la sussistenza o insussistenza delle tutele riconosciute dall'istituto giuridico del *whistleblowing*.

ETÀ

VITTIMA – 67%
TESTIMONE – 33%

VITTIMA O TESTIMONE?

La percentuale dei soggetti segnalanti che vengono considerati "*vittime*" e "*testimoni*" appaiono in linea con i dati statistici raccolti nell'anno precedente, posto che, la maggior parte di essi vengono ricondotti nell'ambito della categoria denominata "*vittima*".

Ciò conferma il trend registratosi negli ultimi anni dovuto ad una diffusione della cultura del *whistleblowing* nell'ambito dei contesti lavorativi, tale da indurre i soggetti a rivolgersi alle associazioni di categoria ed alle autorità competenti sin dalle prime fase all'origine della segnalazione.

Per questo motivo risulta esservi una stretta correlazione tra l'attività di segnalazione e l'attività di assistenza e supporto offerta dalle Organizzazioni non governative che consentono di prevenire la proliferazione di ambienti di lavoro ostili, connotati dall'adozione di misure discriminatorie e/o ritorsive quale seguito della segnalazione.

I whistleblower percepiscono l'affidabilità e l'empatia del ricevente che li induce a svelare le proprie generalità, l'impiego e l'incarico ricoperto, determinando un rapporto di estrema confidenzialità.

WHISTLEBLOWER O NON WHISTLEBLOWER?

WHISTLEBLOWER – 73%
NON WHISTLEBLOWER – 27%

Nel 2023 si assiste ad un notevole incremento della percentuale di *whistleblower* (73%), cioè coloro che segnalano presunte irregolarità o potenziali illeciti di cui sono venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro. In un'inversione di tendenza si registra, di contro, una notevole diminuzione di non *whistleblower* (27%) rispetto all'anno precedente (68%).

La predisposizione di canali di segnalazione crittografati – quali le piattaforme informatiche elaborate da *WhistleblowingIT* su software *Globaleaks* – adottati dagli enti pubblici, enti privati e società in controllo pubblico, consente di mantenere la riservatezza così come prescritta dalla normativa in materia.

CONFIDENZIALE/ANONIMO?

Le segnalazioni confidenziali pervenute (60%) appaiono in linea con il dato statistico dell'anno precedente (59%). Si assiste ad un lieve incremento delle segnalazioni confidenziali (+1%), rispetto alle segnalazioni anonime.

I *whistleblower* percepiscono l'affidabilità e l'empatia del ricevente che li induce a svelare le proprie generalità, l'impiego e l'incarico ricoperto, determinando un rapporto di estrema confidenzialità.

CONFIDENZIALE- 60%
ANONIMO- 40%

Conoscere i dati personali del segnalante consente di identificare a fini statistici i segnalanti confidenziali dai segnalanti anonimi.

Si considerano confidenziali coloro che svelano la propria identità nella fase iniziale della segnalazione – attraverso la compilazione del modulo online sulla piattaforma informatica crittografata *ALAC- Allerta anticorruzione* – ovvero coloro che decidono di svelarla in una fase successiva quale il confronto diretto con il ricevente.

Al segnalante confidenziale si contrappone il segnalante anonimo che, invece, mantiene l'anonimato per tutta la procedura di segnalazione.

L'identità del segnalante non raffigura un elemento indispensabile nella gestione della segnalazione in quanto il ricevente è tenuto a trattare la segnalazione e la contestazione contenuta in essa, in modo a sé stante rispetto alle generalità dell'individuo.

Il segnalante confidenziale o anonimo rimane comunque una priorità per il ricevente.

MALADMINISTRATION - 40%
BANDI DI GARA E APPALTI - 13%
CONCESSIONE LICENZE E PERMESSI - 7%
CONCORSI PUBBLICI - 7%
ALTRO - 33%

AMBITO

L'ambito che registra un elevato numero di segnalazioni per l'anno 2023 attiene alla *maladministration* (40%). Per *maladministration* si intendono tutte le irregolarità amministrative che si ravvisano nei contesti lavorativi pubblici, volti a ledere interessi che attengono al regolare svolgimento ed al buon andamento della Pubblica Amministrazione, attraverso l'adozione di pratiche scorrette.

Appaiono costanti, invece, le percentuali inerenti all'ambito degli appalti (13%) e delle concessioni di licenze e permessi (7%) che registrano un numero di segnalazioni non dissimili a quello pervenute nell'anno precedente (rispettivamente individuate in 2 ed in 1).

IMPATTO DEL CASO

RILEVANZA LOCALE - 54%
RILEVANZA REGIONALE/PROVINCIALE - 33%
RILEVANZA NAZIONALE - 13%

Un'approfondita analisi delle segnalazioni giunte attraverso il portale informatico *ALAC - Allerta anticorruzione* consente, a discrezione del ricevente, di identificare la rilevanza che la segnalazione assume nello scenario della società civile. Tale ripartizione attiene ad una rilevanza locale, provinciale/regionale e, da ultimo, nazionale.

Nell'anno 2023, in armonia con l'anno 2022, le segnalazioni assumono un impatto prettamente locale (54%), cui fa seguito un impatto regionale e provinciale (33%) e nazionale (13%).

I dati riportati evidenziano, ancora una volta, procedure di segnalazione che dispongono di maggiore incidenza nelle piccole realtà – abitative e imprenditoriali – nelle quali si assiste ad un panorama di segnalazioni volte a denunciare irregolarità o illeciti prossimi alla persona del *whistleblower*.

L'applicazione dell'istituto giuridico del whistleblowing viene considerata come caso di cronaca nazionale, trascurando che la questione, spesso, si riferisce a contesti di scarsa attenzione e monitoraggio da parte delle autorità.

ENTE PUBBLICO - 80%

ORGANIZZAZIONE NO PROFIT/SOCIETÀ CIVILE - 13%

ENTE PRIVATO - 7%

ENTE COINVOLTO

Il trend registrato nel 2023 ribadisce che un numero elevato di segnalazioni riguarda gli enti pubblici (80%). Rispetto all'anno precedente, tuttavia, si registra un'inversione di tendenza poiché si assiste ad un aumento delle segnalazioni nelle organizzazioni no profit (13%) e, di contro, una decrescita del numero di segnalazioni nel settore privato (7%).

La diffusione di una cultura civica improntata alla segnalazione di illeciti contribuisce all'emersione di contesti lavorativi malsani che, spesso, celano fenomeni corruttivi, specie nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni. Ciò, dunque, mette in evidenzia il consistente numero di segnalazioni degli enti pubblici, i quali in tempi ragionevoli, in conformità alle prescrizioni normative sovranazionali e nazionali, si sono adeguati alla predisposizione di canali interni di segnalazione.

Le medesime incombenze ricadono sugli enti privati, per i quali è previsto un regime normativo diversificato in virtù del numero di dipendenti.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LOCALE - 47%

ISTRUZIONE – 19%

POLIZIA E FORZE DELL'ORDINE – 7%

BANCA E FINANZA - 7%

SALUTE - 7%

ALTRO - 13%

SETTORE

Il settore dell'amministrazione pubblica e locale appare in linea con i dati statistici dell'anno precedente poiché risulta essere il settore maggiormente colpito (47%).

Ad esso segue il settore dell'istruzione che registra un andamento crescente (19%) mentre il settore inerente alla polizia e forze dell'ordine, unitamente al settore sanitario, registrano un andamento decrescente (7%)

"Solo in anonimo" rappresenta una delle possibili risposte alla domanda compilabile nel modulo online di ALAC - Allerta anticorruzione inerente alla possibilità di rendere pubblica la segnalazione in virtù dell'identità anonima del segnalante.

La scelta o meno dell'anonimato è di significativa importanza per il ricevente, in quanto consente di comprendere se il segnalante intenda o meno esporsi personalmente. Di conseguenza, questo permette al ricevente di calibrare il proprio supporto alle richieste ed alle aspettative del segnalante.

DISPONIBILITÀ A RENDERE PUBBLICA LA SEGNALAZIONE

NO – 53%

SI, SOLO SE IN ANONIMO – 47%

Un elevato numero di segnalazioni pervenute (53%) non possono essere pubblicare, solo una parte di esse consente la pubblicazione (47%), registrando un un aumento della forma dell'anonimato.

Tali dati statistici appaiono in linea con quelli dell'anno 2022 che, di contro, avevano ravvisato un'inversione di tendenza rispetto a quelli del 2021 nei quali si registrava un cospicuo numero di segnalanti propensi a pubblicare la propria segnalazione.

TIPOLOGIA DI ILLECITO

FAVORITISMI/CLIENTELISMO/NEPOTISMO – 27%

ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE – 27%

MANCANZA DI TRASPARENZA – 20%

REATI ECONOMICI – 13%

REATI CONTRO LA PA – 13%

ALTRO – 13%

Tra gli illeciti denunciati nel 2023 spicca l'abuso di posizione e dei fondi pubblici (27%), seguiti dal favoritismo/clientelismo/nepotismo (27%); sino all'anno precedente, quest'ultima tipologia di illecito deteneva il primato.

In aumento rispetto all'anno precedente le fattispecie correlate alla mancanza di trasparenza (20%) ed ai reati contro la Pubblica Amministrazione (13%).

La classificazione delle segnalazioni in collegate o non collegate alla corruzione induce a tracciare i limiti del fenomeno corruttivo e, conseguentemente, fornire una nozione di corruzione.

La definizione di corruzione proposta da Transparency International esula dalla qualifica soggettiva[1] e fa riferimento a coloro che dispongono di poteri decisionali attraverso i quali pongono in essere condotte a vantaggio di un interesse privato ed a discapito di un interesse pubblico.

1 un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio così come indicato nella normativa italiana

CORRUZIONE E NON CORRUZIONE

CORRUZIONE- 93%
NON CORRUZIONE – %

La panoramica delle segnalazioni del 2023 registra un elevato numero di segnalazioni correlate alla corruzione (93%) che riconferma il trend e l'andamento degli anni precedenti. Residua un solo caso (7%) che non appare correlato alla corruzione o alle fattispecie ad esso ricollegate.

Il numero di segnalazioni collegate alla corruzione pervenute suggerisce una crescente conoscenza dell'associazione da parte dei segnalanti che intendono prevenire o contrastare il dilagare di fenomeni corruttivi nei contesti lavorativi.

Le segnalazioni non collegate alla corruzione vengono in ogni caso trattate dal ricevente che si premura di rappresentare al segnalante la via percorribile al fine di tutelare il preteso diritto violato.

La segnalazione sottende un significato ben più ampio della contestazione racchiusa in sé poiché sollecita il ricevente a comprendere il supporto e le aspettative del *whistleblower*.

ASPETTATIVE DEL SEGNALANTE

ASSISTENZA - 86%
DENUNCIA – 7%
INDAGINE - 7%

Nell'anno 2023 si registra un notevole incremento in ordine all'attività di assistenza e consulenza offerta al segnalante (86%), cui segue l'attività di denuncia e d'indagine (7%).

Tra le casistiche riportate nel corso dell'anno 2023, in linea con il 2022, si è riscontrata una percentuale ridotta di segnalanti che richiedevano alla stessa Organizzazione non governativa di predisporre e presentare la segnalazione, anziché esporsi e avvalersi dell'anonimato. Ciò è avvenuto in enti di dimensioni ridotte ove l'identità del segnalante avrebbe potuto essere di facile individuazione e, come tale, avrebbe potuto mettere a repentaglio la carriera lavorativa, assoggettandolo a conseguenze negative quali misure discriminatorie o ritorsive.

Transparency International Italia è un'organizzazione nazionale intergovernativa e che, come tale, non dispone di poteri autonomi di denuncia e d'indagine tipici delle autorità investigative. Per questo motivo, in alcuni casi, il ricevente dopo aver supportato il segnalante e delineato il panorama inerente alla segnalazione, lo indirizza e lo invita a rivolgersi alle autorità competenti per la miglior tutela possibile.

L'attività posta in essere dal ricevente si individua per lo più in **attività di consulenza** che accompagna il segnalante nella procedura di segnalazione. In un primo tempo il ricevente illustra i possibili risvolti della segnalazione e, successivamente, assiste lo stesso nella eventuale stesura della segnalazione mediante il ricorso al canale interno o, in alternativa, al canale esterno di segnalazione.

Nei casi in stato avanzato, invece, il ricevente offre **attività di supporto** che attiene prettamente ad una fase successiva rispetto alla segnalazione, rendendosi collaborativo al fine di individuare le buone pratiche nella gestione del seguito della segnalazione e salvaguardare il benessere psico-fisico del segnalante all'interno del contesto lavorativo di riferimento.

COME POSSIAMO AIUTARE?

Il nostro compito è analizzare la segnalazione e la situazione specifica del segnalante, illustrargli le possibili opzioni e guidarlo nelle sue azioni successive.

ALAC - Allerta Anticorruzione accompagna chi assiste a un caso di corruzione.

Se da un lato si cerca di far emergere gli illeciti, dall'altro si cerca anche di dare una risposta pratica che possa essere utile al segnalante.

Come "migliorare" il procedimento di segnalazione?

- **Aiutando il segnalante a circostanziare la propria segnalazione:** una segnalazione generica o poco precisa non dà la possibilità di essere analizzata efficacemente. Inoltre, qualora questa fosse anonima e quindi non potesse essere oggetto di approfondimento con il segnalante, verrebbe probabilmente archiviata dagli enti di riferimento.
- **Cercando di identificare il destinatario più appropriato per la segnalazione** e, in caso questo sia un ente pubblico, affiancando il segnalante nell'invio della segnalazione (se possibile).
- In casi specifici, **prendendo in carico la segnalazione** e portandola avanti per conto del soggetto segnalante.

Il nostro ruolo ha quindi maggiore efficacia se il segnalante ci approccia **nelle prime fasi del procedimento di segnalazione**, quando ancora non si è esposto, mentre è più problematico assistere il segnalante in modo esaustivo se accede al nostro servizio dopo aver già segnalato e aver eventualmente subito atti di ritorsione.

- **Non possiamo sostituirci alle istituzioni** che decidono indipendentemente da quelle che possono essere le nostre indicazioni.
- **Non abbiamo accesso o contatto diretto con tutti i soggetti**, siano essi enti pubblici, privati, magistratura, i grandi media o altre organizzazioni di rilievo.
- **Non forniamo rappresentanza legale ai segnalanti.**
- **Non possiamo fare indagini o investigazioni per verificare i fatti segnalati**, al di là di una verifica documentale attraverso atti pubblici.
- Pur garantendo la massima confidenzialità, **non possiamo garantire che il segnalante non verrà identificato** a causa della sua segnalazione, anche qualora fosse anonima, nel momento in cui verranno fatte delle azioni. La nostra piattaforma, se correttamente utilizzata, garantisce l'anonimato tecnologico ma non pone il segnalante al riparo dalla possibile identificazione fatta dai soggetti segnalati. In ogni caso, non procederemo senza aver prima ricevuto il consenso del segnalante.

Non siamo purtroppo in grado di garantire la soluzione a tutti i problemi dei segnalanti. Il nostro supporto alla segnalazione non può comportare l'automatica soddisfazione del segnalante nonché la presa in carico della segnalazione da parte dell'ente di riferimento.

Per ottenere protezione come *whistleblower* è cruciale la conoscenza dei canali a cui ci si può rivolgere per fare una segnalazione, che sono essenzialmente:
- Segnalazioni interne (es. RPCT)
- Segnalazioni esterne (A.N.AC., Procura della Repubblica, Corte dei conti)
- Divulgazioni pubbliche.

COSA NON FACCIAMO

Soltanto segnalando tramite uno di questi canali, seondo determinate condizioni, è possibile essere tutelati come *whistleblower*. Occorre certo sottolineare che accanto a queste figure c'è *Transparency International Italia* che offre una piattaforma sicura, crittografata, a cui è possibile segnalare sospette irregolarità o illeciti ed è possibile poi essere seguiti, supportati e indirizzati verso i canali di segnalazione. Ciò sempre nella finalità di porre fine a irregolarità o illeciti segnalati.

Tra gli esempi di tutela venuta meno a causa di una scelta errata del canale, riportiamo quella di un segnalante di un ente pubblico. Il segnalante, anche causa di uno statuto interno poco chiaro che non identificava precisamente a chi ci si doveva rivolgere in caso di segnalazione, si è rivolto dapprima internamente al superiore gerarchico e poi alla Funzione pubblica.
Questi errori sono comprensibili nella misura in cui, se il segnalante non è a conoscenza di questi canali e delle relative tutele, è ammissibile che possa considerare il suo superiore o la Funzione pubblica come destinatari della sua segnalazione.

Tuttavia la legge è chiara: **se non ci si avvale dei canali di cui sopra non si può ottenere tutela.**

UN SEGNALANTE INFORMATO

L'orientamento ad avere un segnalate informato trova attuazione anche nel Decreto Legislativo n.24/2023.

Sono due gli articoli a porre l'accento sull'**informazione del segnalante**: l'art.5 con riguardo alle segnalazioni interne, l'art.9 con riguardo alle segnalazioni esterne.

Il segnalante, al momento di effettuare una segnalazione, DEVE essere informato sul canale e sulle procedure di segnalazione, interne ed esterne.

Le informazioni devono essere:
- chiare;
- facilmente accessibili per coloro che lavorano in quel luogo e per coloro che intrattengono rapporti con quell'ente;
- visibili su una apposita sezione.

Quanto alle segnalazioni ad A.N.AC., sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione verrà pubblicata una sezione dedicata, dove verranno riportate:
- le misure di protezione di cui al Capo III,;
- le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e dei canali di segnalazione interna;
- il regime di riservatezza applicabile alla segnalazioni esterne;
- le modalità con cui A.N.AC. può richiedere delle integrazioni al segnalante;
- i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna;
- i propri contatti;
- l'elenco degli enti del terzo settore istituito presso A.N.AC. *(vedi art.18, pagina 8)*.

Tra i benefici di un segnalante informato si riscontrano:
- maggiore consapevolezza a segnalare;
- maggiore conoscenza dell'istituto;
- segnalazioni più circostanziate e più centrate sul *whistleblowing*.

Informare il segnalante sulla legge sul *whistleblowing* aiuta il segnalante e anche chi, come noi, riceve le segnalazioni.

STORIA DI UN WHISTLEBLOWER

QUANDO IL CORAGGIO SVELA LA VERITÀ

storia

Il maresciallo M., in servizio presso il comando di una compagnia locale, decide di segnalare presunte irregolarità amministrative ovvero potenziali illeciti di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

Il maresciallo M. ha predisposto delle annotazioni di servizio nelle quali ha illustrato compiutamente i fatti, a suo avviso, non adatti ai canoni di correttezza e di lealtà che sono tenuti ad osservare gli appartenenti alle forze dell'ordine.

Le condotte segnalate sono subito apparse idonee a compromettere il regolare andamento e l'integrità della Pubblica Amministrazione. La segnalazione è stata indirizzata al superiore gerarchico e all'autorità giudiziaria, individuata nella procura ordinaria, ed in quella militare territorialmente competente, trattandosi di personale militare, nonché all'A.N.AC..

La ricezione della segnalazione ha determinato, da un lato, l'avvio di una serie di colloqui informali con i soggetti coinvolti da parte del superiore gerarchico della compagnia locale e, dall'altro, l'avvio di un procedimento penale presso la procura militare che ha identificato il segnalante quale persona offesa. Da ultimo, è stata avviata un'attività di accertamento da parte dell'A.N.AC..

Dal momento della segnalazione, nei confronti del maresciallo M. sono iniziate le condotte lesive e, a seguito di una interlocuzione con il superiore gerarchico, è stata comunicata una proposta di trasferimento.

Il trasferimento è stato giustificato dal superiore gerarchico a fronte di una sopravvenuta incompatibilità di tipo ambientale tra il *whistleblower* e gli appartenenti al comando cittadino.

Secondo il parere del superiore gerarchico la segnalazione avrebbe compromesso e minato la serenità del personale militare.

QUANDO IL CORAGGIO SVELA LA VERITÀ

storia

Il maresciallo M. ha perciò invocato l'istituto giuridico del *whistleblowing* e le tutele riconosciute a favore del segnalante, con particolare riferimento all'illegittimità della misura "*organizzativa*" – se così può definirsi – evocata dal comando delle forze dell'ordine.

Il trasferimento del maresciallo M. è apparso come una vera e propria misura ritorsiva, a seguito della segnalazione e in palese contrasto con le disposizioni normative previste dalla disciplina sul *whistleblowing* che, stabilisce il divieto assoluto di adottare misure volte a "*punire*" il segnalante.

La legge non è stata applicata ed il *whistleblower*, giorno dopo giorno, ha messo a repentaglio la propria carriera lavorativo; è stato demansionato e trasferito presso un'altra unità operativa di lavoro; infine, è stato oggetto un procedimento disciplinare, successivamente rivelatosi di natura puramente illegittima.

La procedura di segnalazione mediante il canale esterno di A.N.AC.

Il forte senso civico del maresciallo M. lo ha indotto a mettere in luce le irregolarità riscontrate sul posto di lavoro ed a svelare la natura dei (presunti) comportamenti adottati contra legem dai colleghi.

Il whistleblower, parallelamente alla segnalazione interna al superiore gerarchico, si è avvalso del canale esterno di segnalazione istituto dall'A.N.AC.. Qui ha esposto in maniera dettagliata quanto appreso durante il rapporto di lavoro.

Le misure discriminatorie non si sono fatte attendere e il maresciallo M. ha effettuato un'integrazione dei fatti, prospettando in maniera documentata le conseguenze negative derivate e correlate alla segnalazione interna effettuata al superiore gerarchico. L'A.N.AC. ha valutato la segnalazione pervenuta e ha avviato gli opportuni accertamenti al fine di esaminare la "qualifica" di whistleblower del maresciallo M. e riconoscergli tutte le tutele del caso.

Gli accertamenti dell'attività istruttoria hanno consentito di appurare e rammentare i presupposti applicativi della normativa in esame, in particolare rispetto al profilo oggettivo e soggettivo della segnalazione. L'analisi di questi aspetti da parte dell'A.N.AC. ha attribuito al maresciallo M. la "*qualifica*" di whistleblower e ne ha riconosciuto tutte le tutele sino a quel punto inapplicate.

L'A.N.AC. ha riconosciuto la natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del maresciallo M. e ha disposto alle forze dell'ordine il pagamento di una sanzione amministrativa nella misura pari a 5.000 euro.
Sul punto, il maresciallo M. ha esposto all'A.N.AC. ben due segnalazioni per misure ritorsive nei suoi confronti e soltanto una di essa ha determinato l'avvio del procedimento sanzionatorio, conclusosi con un provvedimento a lui favorevole.

QUANDO IL CORAGGIO SVELA LA VERITÀ

Un commento al caso

Il caso del maresciallo M. ci ha consentito di apprezzare in concreto i risvolti applicativi delle tutele previste dalla normativa sul *whistleblowing*.

Il riconoscimento della "*qualifica*" di *whistleblower* e la conseguente natura ritorsiva della misura "organizzativa" adottata nei confronti del maresciallo hanno raffigurato un esito rilevante per il segnalante e per il sistema di supporto ai segnalanti *ALAC - Allerta anticorruzione*.

Il maresciallo M. ha deciso di rivolgersi ad *ALAC* allo scopo di richiedere un consulto sulla questione ed essere supportato durante la procedura di segnalazione.

Il rapporto che si è venuto ad instaurare tra il segnalante ed il ricevente (ALAC) ha consentito di affrontare in modo ottimale il percorso intrapreso attraverso il canale esterno di segnalazione, il cui accertamento ha poi condotto all'emanazione di un provvedimento per lui favorevole.

QUANDO IL CORAGGIO SVELA LA VERITÀ

La situazione che il segnalante si è trovato ad affrontare è risultata da subito emblematica: la sua segnalazione ha determinato una serie di ripercussioni (negative) sulla sua sfera personale e professionale. Nonostante il fatto che la segnalazione sia stata espressione di lealtà alle forze dell'ordine e portatrice di un interesse e di un dovere civico, oltre che personale.

Il maresciallo M. ha ascoltato e colto ogni suggerimento e l'epilogo positivo di questa vicenda si deve principalmente alla sua estrema chiarezza nel ripercorrere i fatti e condurre l'Autorità all'accertamento della verità dei fatti.

Nel caso del maresciallo M.: l'intervento dell'A.N.AC. e l'adozione di un provvedimento favorevole per il segnalante da parte della stessa Autorità ha rappresentato il buon esito cui le segnalazioni possono pervenire quando la comunicazione delle irregolarità amministrative e/o degli illeciti appaiono circostanziate e documentazione.

Nonostante ciò, solo una parte delle segnalazioni che arrivano all'Autorità Nazionale Anticorruzione si concludono con provvedimento favorevole per il whistleblower.